

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA LOMBARDIA

RICORSO EX ART. 31 e 117 C.P.A.

proposto da

- **Coordinamento Salviamo Il Ticino**, con sede in Cuggiono (MI) Via San Rocco n. 48, C.F. 93029080152, in persona del coordinatore e legale rappresentante Sig.ri Claudio Spreafico, rappresentato e difeso dall'avv Roberto Vellata di Novara, C.F. VLLRRT62R20D872B, pec avvrobertovellata@pec.ordineavvocatinovara.it (tel. 0321/624178 – fax 0321/610300 – email avvroberto@studiovellata.it) e presso il medesimo domiciliato in Novara Via Giulietti n. 9, giusta delibera del 24/02/2022 (DOC01) e per mandato in allegato al presente atto;

contro

- **Regione Lombardia**, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154 – P.I. 12874720159, in persona del Presidente pro-tempore, pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it - ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it;

Con notifica ai controinteressati

- **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, con sede in Pontevecchio di Magenta Via Isonzo n. 1, in persona del Presidente pro-tempore, pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;

- **Comune di Lonate Pozzolo**, con sede in Lonate Pozzolo (VA) Via Cavour n. 20, in persona del Sindaco pro-tempore, pec:

comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it;

- **MITE - Ministero per la Transizione Ecologica**, con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, n. 44 pec: MITE@pec.mite.gov.it;

- **ENAC- Ente Nazionale Aviazione Civile**, con sede in Roma Viale Castro Pretorio 118, in persona del Presidente pro-tempore, pec: protocollo@pec.enac.gov.it;

FATTO

1. Il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino in data 25/10/2011 ha presentato a Regione Lombardia la proposta di istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “ Brughiere di Malpensa e Lonate “, *al fine di implementare la Rete Natura 2000 all'interno dell'area protetta gestita dall'Ente*” (DOC02-03)

2. Le Brughiere di Malpensa e Lonate ospitano una superficie cospicua dell'habitat Lande secche europee di cui al codice 4030 (133,4 ha) dell'allegato I della Direttiva Habitat (oltre agli habitat di cui ai codici 6510 – 9160 – 9190) e che in detto habitat vivono popolazioni importanti di specie vegetali e animali incluse negli allegati II e IV della medesima Direttiva Habitat (56 specie ornitiche rilevate);

3. In data 20/03/2012 (DOC04) la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia comunicava “ *di aver avviato un lavoro di analisi e verifica utili a condurre i necessario approfondimenti tecnico-scientifici anche in*

considerazione della stretta relazione con le scelte di pianificazione territoriale e di programmazione regionale e statale riguardanti l'area vasta che comprende l'insediamento aeroportuale di Malpensa”;

4. In data 08/01 e 06/02/2014 il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino trasmetteva a Regione Lombardia/Mite/Comunità Europea relazioni di aggiornamento sul valore naturalistico dell'area (DOC05-06);

5. In data 29/09/2014 e 01/12/2014 il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino sollecitava Regione Lombardia la conclusione dell'iter per il riconoscimento del SIC/ZPS (DOC07-08);

6. che in data 24 e 25/03/2015 Regione Lombardia - con nota a firma del in allora assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo, comunicava quanto segue: “ *E' opportuno ricordare come sono in corso da parte di Regione Lombardia valutazioni di carattere non solo ambientale ma anche di natura economica ed istituzionale. In particolare con il Comune di Milano e il Governo nell'ipotesi che questa vostra proposta possa interferire con il Piano Nazionale degli Aeroporti e la modifica degli assetti previsti per l'Aeroporto di Malpensa. Le valutazioni nell'ambito del procedimento attivato dalla vostra istanza, non sono pertanto da ritenersi ancora concluse, dovendosi valutare complessivamente le ricadute dell'istituzione dle SIC nel contesto appena delineato* “ (DOC09-10);

7. In data 02/11/2015 il Parco del Ticino richiedeva l'intervento sostitutivo del Ministero dell'Ambiente (DOC11), ministero che però,

pur riconoscendo la necessità che Regione Lombardia approfondisse gli accertamenti istruttori, riteneva di non dover intervenire (DOC12);

8. La Direttiva Habitat 92/43/CEE all'art. 4 comma 1 prevede “ *In base ai criteri di cui all'allegato III ed alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti ... omissis Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11;*

9. L'art. 11 della suddetta direttiva prevede, inoltre, che “ *Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto di tipi di habitat naturali e delle specie prioritari*” ed al comma 4 definisce che, in base ai criteri di cui all'allegato III “ *La Commissione elabora, d'accordo con gli stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie* “

10. La Direttiva Europea Habitat è stata recepita in Italia con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 che dispone:

- all'art 3 comma 1 che “ *Le Regioni individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco*

dei siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”

- all’art 3 comma 4-bis che “ *Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l’aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall’art. 19 della direttiva medesima, le Regioni, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all’art 7, effettuano una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco degli stesi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione Europea per la valutazione di cui all’art. 9 della citata direttiva;*

11. In data 23/12/2021 il Coordinamento Salviamo il Ticino, insieme ad altre associazioni, segnalava a Regione Lombardia l’importanza naturalistica del sito, chiedendo l’espressione di un parere negativo al Masterplan Malpensa 2035 nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso avanti al MITE e l’accoglimento della proposta di SIC (DOC13);

12. In data 01/01/2022 il Coordinamento Salviamo il Ticino, insieme ad altre associazioni, richiedeva a Regione Lombardia (DOC14)

a) accesso agli atti istruttori condotti in ordine alla proposta di costituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e Lonate avanzata dal Parco del Ticino;

b) di voler concludere l'iter istruttorio/valutativo per la costituzione del SIC/ZPS di cui sopra;

13. In data 31/01/2022 Regione Lombardia (DOC15) in ordine alla richiesta di accesso agli atti, trasmetteva la seguente documentazione:

- note di Regione Lombardia al Parco del Ticino in data 19.03.2012 – 28/11/2014 – 30/12/2014 – 24/03/2015 – 25/03/2015;

- nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21/04/2016;

14. In ordine alla richiesta di conclusione dell'iter valutativo, Regione Lombardia asseriva che le associazioni non avessero titolo per avanzare detta richiesta, provenendo la stessa da un soggetto diverso da quello che aveva avviato il procedimento e che, dunque, solo il Parco del Ticino, sussistendone i presupposti, avrebbe potuto legittimamente chiedere la conclusione del procedimento amministrativo;

15. Alla documentazione fornita si evince come Regione Lombardia, tramite i propri uffici, non abbia condotto alcuna istruttoria "tecnica" circa la sussistenza dei requisiti individuati nella Direttiva Habitat e recepiti nella normativa italiana ed abbia trasmesso al Parco del Ticino

solo lettere “ meramente interlocutorie “ e senza assumere “alcun provvedimento amministrativo conclusivo”;

16. La Regione Lombardia - come indicato ai punti 8-9-10 - è invece tenuta a condurre l’iter istruttorio/valutativo affidatole dal legislatore italiano;

17. In ordine alla legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste a ricorrere avverso il provvedimento amministrativo di diniego in data 31/01/2022 ed in ordine al silenzio-inadempimento della p.a. circa la richiesta di conclusione del procedimento amministrativo, si ritiene discenda dall’applicazione estensiva data dalla giurisprudenza in merito all’art. 18, V comma della L. n. 349/1986;

18. Controinteressati al presente sono ENAC che ha in corso avanti il MITE procedura di VIA per il Masterplan Malpensa 2035 per realizzare il quale è previsto l’utilizzo di una parte dell’area di cui si chiede la tutela in base alla normativa comunitaria, nonché il MITE, il Parco Lombardo della Valle del Ticino ed il Comune di Lonate Pozzolo.

* * * * *

DIRITTO

- I -

**VIOLAZIONE ART. 18, V COMMA L. N. 349/1986 – LEGITTIMAZIONE
ATTIVA DEL COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO A RICHIEDERE LA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED A RICORRERE IN SEDE**

GIURISDIZIONALE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI REGIONE

LOMBARDIA A PROVVEDERE

Il ricorrente Coordinamento Salviamo il Ticino in data 01/01/2022 ha diffidato Regione Lombardia a voler concludere il procedimento per il riconoscimento della Brughiera di Malpensa e di Lonate come sito di importanza comunitaria in base alla Direttiva Habitat, procedimento avviato in data 25/10/2011 su istanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino e mai concluso. Regione Lombardia, con comunicazione pervenuta in data 31/01/2022, ha ritenuto di escludere in capo al Coordinamento il diritto di richiedere la conclusione della procedura in corso, diritto spettante, a suo dire, esclusivamente al proponente.

Detto provvedimento appare illegittimo e violare le disposizioni di cui all'art. 18, V comma della L. n. 349/1986 secondo cui *“ Le associazioni ambientaliste individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi “*

Sull'interpretazione della suddetta disposizione di legge è intervenuto il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la sentenza n. 6/2020 del 20/02/2020, sancendo il principio del cd *“ doppio binario “* secondo cui è possibile ammettere all'esercizio dell'azione non solo le associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute ma anche le

associazioni non iscritte, conche venga accertata caso per caso la sussistenza dei seguenti presupposti:

- gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
- devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;
- devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

Con riferimento al caso del quo il Coordinamento Salviamo il Ticino si ritiene soddisfatti tutti i requisiti richiesti:

a - è un'associazione di associazioni costituita in data 06/03/2008 con sede in Cuggiono (MI) ed ha tra i suoi scopi statutari: “... - *Difendere il Fiume Ticino e la sua Valle coordinando l'azione delle associazioni che a vario titolo (tutela e difesa ambientale, storico culturale, sportivo, turistico) operano lungo il suo corso in territorio Svizzero ed Italiano ed organizzando manifestazioni ed iniziative unitarie; Vigilare ed operare per la tutela del patrimonio ambientale della Valle del Ticino, per la sua conservazione e valorizzazione; ...*” (DOC16);

b - aderiscono al **Coordinamento Salviamo il Ticino**:

1- **Associazione Amici del Ticino ODV**, con sede in Cameri (NO)

Località Villa Picchetta snc;

2- **Associazione 5 agosto 1991**, con sede in Buscate (MI) Via

Madonna del Carmine n.11;

- 3- **Associazione Naturista Italiana ANITA**, con sede in Valmadrera (LC) Località Stopada n. 1;
 - 4- **Canoa Club Milano A.s.d.**, con sede in Castelletto di Cuggiono (MI) Via al Ponte 5;
 - 5- **Centro Universitario Sportivo di Pavia A.s.d.**, con sede in Pavia (PV) Via Bassi 9/a;
 - 6- **Ecoistituto della Valle del Ticino**, con sede in Cuggiono (MI) Via San Rocco 9;
 - 7- **Kajak Team Turbigo A.s.d.**, con sede in Turbigo (MI) Via Roma n. 24;
 - 8- **Legambiente Circolo di Cassano Magnago**, con sede in Cassano Magnago (VA) Via Matteotti n. 37;
 - 9- **Legambiente Circolo E. Ferrario di Gallarate**, con sede in Gallarate (VA) Via Checchi n. 23;
 - 10- **Legambiente Circolo di Ticino Turbigo**, con sede in Turbigo (MI) Via Roma n. 24;
 - 11- **Legambiente Circolo il Pioppo Ovest Ticino e Novarese**, con sede in Galliate (NO) Via Mameli n. 10;
 - 12- **Associazione per un Piano di Magadino a Misura d'Uomo**, con sede in Svizzera (DOC17);
- c - è accreditata nell'albo delle associazioni ambientaliste tenute dal Parco Lombardo della Valle del Ticino e partecipa alle sedute della

Comunità tramite il proprio rappresentante Sig. Claudio Spreafico (DOC18-19);

d - ha promosso nei suoi 14 anni di vita numerose manifestazioni a tutela della Valle del Ticino e del suo Parco (DOC20-21);

e - sta seguendo con le altre associazioni del territorio la procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale relativa al Masterplan Malpensa 2035 ed al riconoscimento della Brughiera di Malpensa e Lonate, partecipando a tutte le iniziative unitarie promosse sulla questione (DOC22-26);

* * * * *

Circa i limiti di applicazione dell'art. 18, V comma della L. n. 349/1986, la giustizia amministrativa, ormai da diversi, anni è costante nel riconoscere la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad impugnare non solo gli atti inerenti la materia ambientale in senso stretto ma anche quelli che in senso lato incidono sulla qualità della vita in un dato territorio. La tutela degli interessi ambientali può, infatti, essere perseguita anche attraverso l'impugnazione di atti amministrativi generali di natura urbanistica e programmatoria nella misura in cui incidano negativamente sulle tematiche ambientali (Tar Lombardia, Sez II, 22 ottobre 2013, n. 2336).

Nel caso de quo è evidente l'interesse della ricorrente a che Regione Lombardia concluda l'iter valutativo per l'inserimento della Brughiera

di Malpensa e Lonate tra i siti di importanza comunitaria, in modo da assicurare all'area il maggior grado di tutela derivante dalle disposizioni della Direttiva Habitat così come recepita anche dal legislatore italiano con il DPR 357/1997. A fronte dell'inadempimento di Regione Lombardia, il Coordinamento, avendone la legittimazione attiva, chiede dunque che ai sensi dell'art. 31 del C.P.A. il Tribunale accerti l'obbligo dell'Amministrazione a provvedere.

- II -

**VIOLAZIONE ART. 9 – 97 DELLA COSTITUZIONE – ART 2 L. 241/1990 –
ART 4-11 DIRETTIVA HABITAT - ART. 3 COMMI 1 E 4 BIS D.P.R. 8
SETTEMBRE 1997, N. 357 – ILLEGITTIMATA' SILENZIO-RIFIUTO DI
REGIONE LOMBARDIA A PROVVEDERE**

Il presupposto per agire avverso il comportamento omissivo dell'Amministrazione è il silenzio inadempimento o silenzio rifiuto. E' principio generale dell'azione amministrativa previsto al comma 1 dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, quello secondo il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso e motivato, entro termini prestabiliti che sono considerati indisponibili, in quanto spetta alla P.A., chiamata a realizzare l'interesse pubblico, definirli in via preventiva e unilaterale, senza che gli stessi possano formare oggetto di deroghe o di accordi tra privati. L'esigenza della certezza dei tempi dell'azione amministrativa

costituisce principio inderogabile di ordine pubblico volto a realizzare l'efficienza e la doverosità dell'azione amministrativa, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. nonché di quello sancito all'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza, che riconosce a ogni individuo il diritto ad una buona amministrazione. Per queste ragioni ai cittadini, anche in forma associata, è attribuito un vero e proprio diritto ad ottenere da parte dell'Amministrazione una risposta alla propria istanza.

Sono condizioni dell'azione avverso il silenzio: la presentazione dell'istanza, il correlato obbligo a provvedere della P.A. e l'inerzia ingiustificata che si protrae oltre i termini di conclusione del procedimento. L'azione avverso il silenzio, si distingue in due fasi: una di natura dichiarativa volta ad accertare l'illegittimità dell'omissione della P.A. e la seconda, eventuale, di condanna ad un "*facere*", con ordine alla P.A. di ovviare alla propria inerzia, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L'azione è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 31 e 117 del C.P.A.

L'obbligo a provvedere sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo in presenza di una espressa norma che attribuisca il diritto a presentare un'istanza, ma anche in ulteriori ipotesi in cui, pur in mancanza di una previsione espressa, l'obbligo di provvedere sia richiesto dai principi generali o dalla peculiarità del caso (Cons. Stato, Sez IV n. 5529/2016,

n. 116 – TAR Lazio, Roma, Sez. II, 22 aprile 2020, n. 4333 - TAR Sicilia, Palermo, Sez III, 24 maggio 2021, n. 1644 -), avuto particolare riguardo alla doverosità dell'azione amministrativa e ai criteri di ragionevolezza e buona fede.

Nel caso de quo l'istanza presentata da un ente pubblico ad un altro ente pubblico (il Parco del Ticino a Regione Lombardia) appare particolarmente qualificata e connessa alle seguenti disposizioni di legge che impongono a Regione Lombardia l'obbligo di provvedere:

a) l'articolo 9, comma 1 n. 3 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, secondo cui “ *la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni* ”;

b) l'art. 4 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE che prevede “ *In base ai criteri di cui all'allegato III ed alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti ... omissis Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11;*

c) l'art. 4 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE che dispone che “ *Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto di tipi di habitat naturali e delle specie prioritari*” ed al comma 4 definisce che, in base ai criteri di cui all'allegato III “ *La Commissione elabora, d'accordo con gli stati*

membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie “

d) l'art. 3 commi 1 e 4 bis del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (che ha recepito la Direttiva Habitat nella legislazione italiana) che così dispongono: “ *Le Regioni individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000” “* Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'art. 19 della direttiva medesima, le Regioni, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'art 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione Europea per la valutazione di cui all'art. 9 della citata direttiva;

Come spiegato al punto I il diritto ad agire avverso il silenzio rifiuto di Regione Lombardia spetta non solo al Parco del Ticino, promotore dell'istanza ma anche alle associazioni ambientaliste del territorio.

Alla luce di quanto sopra la richiesta che il Tribunale voglia accertare l'obbligo di Regione Lombardia a provvedere ex art. 31, comma 1 C.P.A. sull'istanza presentata in data 25/10/2011 dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, con assegnazione di un congruo termine a concludere l'istruttoria ed a provvedere e la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta da individuarsi nella persona degli uffici/funzionari del Ministero per l'Ambiente e la Transizione Ecologica che si occupano della Rete Natura 2000.

* * * *

P.Q.M.

Coordinamento Salviamo Il Ticino, con sede in Cuggiono (MI) Via San Rocco n. 48, C.F. 93029080152, chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi degli art. 31 e 117 del C.P.A.:

1) Accertata la legittimazione attiva del ricorrente, dichiarare l'obbligo di Regione Lombardia a provvedere sull'istanza presentata in data 25/10/2011 dal Parco Lombardo della Valle del Ticino per l'istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “*Brughiere di Malpensa e Lonate*”;

2) In caso positivo, assegnare a Regione Lombardia un congruo termine a concludere l'istruttoria ed a provvedere sull'istanza;

3) la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta da individuarsi nella persona degli uffici/funzionari del Ministero per l'Ambiente e la Transizione Ecologica che si occupano della Rete Natura 2000.

Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

* * * * *

Con riserva di proporre domanda di risarcimento del danno in giusto in questo o in separato giudizio.

* * * * *

Con riserva di ogni più ampia deduzione, allegazione, prova e difesa.

* * * * *

Con ogni conseguenza di legge, anche in punto di vittoria di onorari e di spese di giudizio.

* * * * *

Si dichiara che, ai fini del presente giudizio, il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 300,00, così come statuito dall'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

* * * * *

Si producono i seguenti documenti:

DOC01: Verbale Assemblea 24/02/2022;

DOC02: Lettera Parco 28/10/2011 con proposta SIC;

DOC03: Relazione accompagnatoria proposta SIC;

DOC04: Lettere Regione 20/03/2012;

DOC05: Relazione aggiornamento Parco 08/01/2014 a Regione;

DOC06: Relazione aggiornamento Parco 06/02/2014 a Mite e Commissione Europea;

DOC07: Lettera Parco 29/09/2014;

DOC08: Lettera Parco 01/12/2014;

DOC09: Lettera Regione 24/11/2015;

DOC10: Lettera Regione 25/11/2015;

DOC11: Lettera Parco 02/11/2015;

DOC12: Lettera MITE 21/04/2016;

DOC13: Lettera Associazioni 23/12/2021;

DOC14: Lettera Associazioni 01/01/2022;

DOC15: Risposta Regione Lombardia 31/01/2022;

DOC16: Atto costitutivo e statuto

DOC17: Elenco Associazioni aderenti;

DOC18: Albo associazioni ambientaliste c/o Parco;

DOC19: Convocazione Claudio Spreafico c/o Comunità Parco;

DOC20: Locandina Big Jump 2021;

DOC21: Lettera Regioni Lombardia e Piemonte su DMV 14/07/2021;

DOC22: Verbale riunione associazioni ambientaliste 02/09/2021;

DOC23: Verbale assemblea 21/11/2021.

DOC24: Locandina Bioblitz 19/12/2021;

DOC25: Locandina Presidio Malpensa 23/01/2022;

DOC26: Locandina Camminata 20/03/2022;

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del Codice del Processo Amministrativo, si indicano i seguenti riferimenti di telefax e di e-mail: avvrobotovellata@pec.ordineavvocatinovara.it e fax 0321.610300; si attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo.

* * * * *

Milano-Novara, 30 marzo 2022

(Avv. Roberto Vellata)